

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI CAVALESE

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**PER LA
PARTECIPAZIONE E LA
CONSULTAZIONE DEI
CITTADINI**

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2 Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) istanze, petizioni, proposte;
 - b) assemblee generali della popolazione;
 - c) assemblea delle donne;
 - d) forme di valorizzazione dell'associazionismo;
 - e) referendum consultivi.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati ~~nei confronti~~ ^{da} di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

CAPO II

Art. 3 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Per la disciplina delle istanze, delle petizioni e delle proposte, nonché per la relativa attuazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, 10 e 11 dello Statuto comunale.

Art. 4 ASSEMBLEE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

Per la disciplina delle assemblee generali della popolazione, si applica l'art. 7 dello Statuto comunale.

Art. 5 ASSEMBLEA DELLE DONNE

Per la disciplina dell'assemblea delle donne, si applica l'art. 8 dello Statuto comunale.

Art. 6 FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Le forme di valorizzazione dell'associazionismo sono disciplinate dallo Statuto comunale.

CAPO III REFERENDUM

NORME GENERALI

Art. 7 Finalità

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto le materie previste dall'art. 12, commi 1 e 2 dello Statuto e non può aver ad oggetto le materie di cui al successivo comma 3 del medesimo art. 12.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 8 Referendum ammessi – Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto, eventualmente riunite in un'unica giornata.
2. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno trenta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto. Ai sensi dell'art. 12, comma 11 dello Statuto comunale, non possono essere indetti referendum nell'anno precedente la scadenza del mandato consiliare, né nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 9
Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio, su proposta di un numero di Consiglieri previsto dallo Statuto comunale;
 - b) per iniziativa popolare, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori:
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli

Art. 10
Iniziativa del Consiglio comunale

1. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con valutazione palese, a **maggioranza assoluta** dei voti dei Consiglieri assegnati.
2. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 11
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono alla costituzione di un Comitato di promotori ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, secondo quanto indicato dall'art. 12 dello Statuto comunale. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Relazioni Pubbliche, la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito accompagnato da una relazione scritta illustrativa per ciascun oggetto di referendum. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo possibilmente conto dei confini delle sezioni elettorali.
3. Sull'ammissibilità della proposta di referendum di iniziativa popolare si pronuncia il Difensore civico, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 9 dello Statuto comunale. La richiesta di ammissibilità del referendum viene inoltrata dal Sindaco al Difensore Civico entro 10 giorni dalla presentazione al Comune da parte dei sottoscrittori.

4. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a quello previsto dallo Statuto comunale.
5. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura " Comune di CAVALESE. Richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
6. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 30 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro 5 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede quindi a comunicare al Sindaco l'accertata regolarità della richiesta di referendum, per la successiva indizione, ai sensi dell'art. 12, comma 10 dello Statuto comunale.
8. Il Sindaco adotta il provvedimento di indizione del referendum, contenente il richiamo agli atti ed ai documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, tenuto conto che, in base all'art. 12, comma 10 dello Statuto comunale, il referendum deve svolgersi entro 90 giorni dalla dichiarazione della sua ammissibilità.

CAPO IV

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 12

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% + 1 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
5. Il Segretario comunale verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 13

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale, se trattasi di referendum su iniziativa del Consiglio stesso.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 30 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
3. Entro il venticinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum .
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 14

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Segretario comunale, sentito il Comitato dei promotori, propone al Sindaco di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Sindaco dispone sulla proposta con specifico atto motivato.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

Capo V
ORGANIZZAZIONE E
PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 15
Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 16
I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 17
L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da quattro scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
2. Fra il ventesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989.

n°95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi, mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.

3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato ai 2/3 di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato alla giornata della domenica nella quale ha luogo la consultazione ed eventualmente del lunedì, fino alla chiusura di tutte le operazioni.

Art. 18

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alla ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7.00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio due ore dopo il ricevimento del materiale.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 22. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 19
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede della sezione 1 è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del lunedì successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
6. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

CAPO VI

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 20

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal ventesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n.° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione immediatamente eseguibile da adottarsi dalla Giunta comunale entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 70 x 100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una;
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

CAPO VII
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 21

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione.

Art. 22

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

[SI]

[NO]

* * *

parte esterna

Comune di _____

sigla Ufficio Sezione

INDICE SISTEMATICO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità e contenuti	pag.	2
Art. 2	Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini	pag.	2

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 3	Istanze, Petizioni, Proposte	pag.	3
Art. 4	Assemblee generali della popolazione	pag.	3
Art. 5	Assemblea delle donne	pag.	3
Art. 6	Forme di valorizzazione dell'associazionismo	pag.	3

CAPO III REFERENDUM - NORME GENERALI

Art. 7	Finalità	pag.	4
Art. 8	Referendum ammessi – Data di effettuazione	pag.	4
Art. 9	Iniziativa referendaria	pag.	5
Art. 10	Iniziativa del Consiglio comunale	pag.	5
Art. 11	Iniziativa dei cittadini	pag.	5

CAPO IV LE PROCEDURE PRELIMIANRI ALLA VOTAZIONE

Art. 12	Norme generali	pag.	7
Art. 13	Indizione del referendum	pag.	7
Art. 14	Chiusura delle operazioni referendarie	pag.	8

CAPO V ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 15	Organizzazione	pag.	9
Art. 16	I certificati elettorali	pag.	9
Art. 17	L'ufficio di Sezione	pag.	9

Art. 18	Organizzazione ed orario delle operazioni	pag.	10
Art. 19	Determinazione dei risultati del referendum	pag.	11

CAPO VI LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 20	Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	pag.	12
---------	---	------	----

CAPO VII ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 21	Provvedimenti del Consiglio Comunale	pag.	13
Art. 22	Informazione dei cittadini	pag.	13